



*Comune di Mozzagrogna
Medaglia d'Argento al Merito Civile*

COMUNE DI MOZZAGROGNA

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza San Rocco, 1 - 66030 Mozzagrogna (CH) Tel. 0872 – 600111

PEC: comunemozzagrogna@legalmail.it

REGOLAMENTO PERMESSI ROSA

Indice

Art.1 - Premesse e fonti normative.

Art.2 - Oggetto del Regolamento.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

Art.4 - Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso.

Art.7 - Disposizioni finali.

Art.1 - Premesse e fonti normative.

1. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito NCdS) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021.

2. La norma specificata introduce nel NCdS e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett. d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «*permesso rosa*».

3. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del NCdS, nel comma 2, la lett. g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di *permesso rosa*;

4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (*Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*), alla cui lettura si rimanda, che in sintesi consente agli enti proprietari della strada la capacità, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza. Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.

5. Va ricordato che l'art.159 del NCdS prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, lo stesso venga posto in divieto di sosta su stallone riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

6. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni sia nell'individuazione del segnale stradale sia per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Art.2 - Oggetto del Regolamento.

1. In virtù della previsione di cui allo specificato art.188-bis, il presente Regolamento disciplina il rilascio del "*permesso rosa*", tanto nei riguardi delle donne in stato di gravidanza, quanto dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
2. Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, questa Amministrazione predispone, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, stalli di sosta riservati nelle aree limitrofe a edifici scolastici, edifici di sedi istituzionali, sedi di Azienda Sanitaria Locale e consultori, luoghi di aggregazione sociale, ovvero attività commerciali di beni finalizzati a donne in stato di gravidanza e bambini.
3. Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i Provvedimenti adottandi e la relativa segnaletica potranno prevedere una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

1. L'istruttoria del procedimento per il rilascio del *permesso rosa* viene demandata al Servizio Demografici.
2. Il rilascio del *permesso rosa* è riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale.
3. Il *permesso rosa* rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.
4. Il *permesso rosa* rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta nascita del neonato; questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio dietro presentazione di una nuova istanza, nelle medesime modalità, da parte dei genitori.

Art.4 - Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa.

1. L'istruttoria relativa al rilascio del *permesso rosa* verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza. Ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni.
2. Il Servizio Demografici predisporrà un modulo di istanza, unico per entrambi i casi, da inserire nel sito web dell'Ente.
3. L'istanza dovrà essere presentata a mani presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovrà contenere:
 - a) copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale con attestazione di conformità apposta dal richiedente;
 - b) n. 2 fotografie recenti in formato tessera del richiedente;
 - c) certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto (circostanza c.1, 1° alinea).
4. Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità del *permesso rosa* dovrà contenere quanto previsto nelle lettere a), b) del precedente comma, oltre al precedente *permesso* scaduto di validità.
5. il modulo prevederà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del *permesso rosa*, l'istanza tesa all'ottenimento del duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente *permesso* qualora deteriorato.
2. Il nuovo *permesso* avrà medesima numerazione e medesima scadenza dell'originale.

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso.

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.

2. Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato.

3. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

4. Il permesso sarà dotato di crittogramma.

5. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del NCdS.

6. Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art.2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt.159 e 215 del NCdS e dagli artt.354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, DPR 495/1992.

7. Entro gg. 30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del NCdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

A - Contrassegno identificativo del "permesso rosa", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art.381 del Reg.to del NCdS;

B - Modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa".

3. Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, in collaborazione con il servizio di Polizia Locale potrà, al variare delle disposizioni normative tecniche, variare i contenuti degli allegati A e B, senza ulteriore necessità di variazione regolamentaria.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.